

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma Sez. IV Lavoro 1° grado, in persona del Dott. Maria Gabriella Marrocco, nella
causa RGL 210259/02

TRA

Al Sole 24 Ore SpA,
elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, nello studio
dell'Avv. M. Balbo e L. Picomanti che lo rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso Ricomuni

RICORRENTE

E

INPGI,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Mitter 35, nello studio
dell'Avv. G. M. Sulas, che lo
rappresenta e difende per procura a margine delle memorie di Costantino
Ricomuni

RESISTENTE

Ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso
Condanna Al Sole 24 Ore SpA al pagamento -
favore dell'INPGI delle spese di giudizio, che l'ipote-
ca Confessioni e 1.000,00 oltre IVA e CAS

Roma, 10.1.05

[Handwritten signature and notes]

OGGETTO: impugnazione verbale di accertamento.

CONCLUSIONI: come a verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in riassunzione depositato il 3.5.'02 Il Sole 24 Ore spa esponeva che con verbale di accertamento 503/'01 notificato il 25.6.'01 e rettificato nel quantum con nota del 27.7.'01, l'INPGI gli aveva chiesto il pagamento della somma di £ 3.769.178.750 a titolo di contributi omessi, sanzioni, contributo fondo integrativo e relative sanzioni e contributo addizionale, in relazione ad asserite irregolarità contributive inerenti al rimorso spese affitto e fringe benefits per corrispondenti esteri, al trattamento di trasferta relativo al giornalista ai telefoni cellulari, alla fiscalizzazione oneri sociali e alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato qualificato come subordinato con

corrispondente dalla Sicilia; contestava la fondatezza delle pretese dell'Istituto, sia contributive che inerenti alle sanzioni civili; svolte articolate ragioni in diritto a sostegno della domanda, concludeva chiedendo:

- 1) in relazione al punto A del verbale INPGI accertare e dichiarare che i contributi dovuti dalla ricorrente sugli importi relativi ai canonici di locazioni ed oneri accessori pagati per i giornalisti corrispondenti esteri devono essere calcolati, ai sensi dell'art. 48, 8° co TU irpef, su un imponibile pari al 50% degli importi pagati e – per i giornalisti – (per il periodo di servizio prestato a Tokyo), (per il periodo fino ad aprile 2000) e su un imponibile pari al 50% della metà degli importi pagati, nella misura che risulterà in corso di causa; in via alternativa, accertare e dichiarare che ai sensi dell'art.48, 5° co. TU irpef l'intero importo dei canoni ed oneri accessori pagati dalla ricorrente è esente da contribuzione; il tutto con ogni pronuncia conseguenziale;
- 2) in relazione al punto B del verbale INPGI, accertare e dichiarare che i contributi dovuti dalla ricorrente sugli importi relativi ai rimborsi spese effettuati in favore dei corrispondenti esteri, devono essere calcolati –ai sensi dell'art. 48, 8° co TU Irpef- su un imponibile pari al 50% degli importi pagati; in via alternativa, accertare e dichiarare che i contributi sono dovuti solo sugli importi pagati eccedenti l'importo giornaliero di £ 100.000; il tutto nella misura che occorrendo risulterà in corso di causa e con ogni pronuncia conseguenziale;

- 3) in relazione al punto C del verbale INPGI, accertare e dichiarare che le spese sostenute dalla ricorrente per la permanenza del giornalista in Milano, in quanto rimborsi spese di alloggio e viaggi per il dipendente in trasferta, sono esenti da contribuzione ai sensi dell'art. 48, 5° co TU Irpef, con ogni pronuncia conseguenziale;
- 4) in relazione al punto F del verbale INPGI, accertare e dichiarare che i compensi corrisposti alla giornalista in quanto collaboratrice autonoma, sono esenti da contributi Inpgi, con ogni pronuncia conseguenziale;
- 5) in relazione al punto E del verbale INPGI ed in esito all'accoglimento delle richieste formulate nei superiori punti 1, 2, 3 accertare e dichiarare che l'ammontare della eventuale contribuzione indebitamente fiscalizzata deve essere proporzionalmente fiscalizzata, nella misura che -occorrendo- risulterà in corso di causa e con ogni pronuncia conseguenziale;
- 6) in esito all'accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che le sanzioni civili devono essere rideterminate sui minori importi eventualmente dovuti dalla società esponente a titolo di contributi e in ogni caso essere contenute entro la percentuale massima del 40% dei contributi eventualmente non corrisposti, ai sensi dell'art. 116 co 8 l 38/00 nella misura che -occorrendo- risulterà in corso di causa e con ogni pronuncia conseguenziale.

L'INPGI si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto, vinte le spese di procedimento.

La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da separato dispositivo, previa concessione di un termine per il deposito di note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va respinto.

Quanto ai punti A e B del verbale (omesso versamento dei contributi sui canoni di locazione e connessi fringe benefits relativi agli immobili utilizzati dai giornalisti professionisti corrispondenti o inviati all'estero

omesso versamento dei contributi su fringe benefits riconosciuti dalla società a titolo di spese scolastiche per i figli,

spese per utenze domestiche, spese assicurative per la casa, biglietti aerei per vacanza, altro, ai giornalisti ;

Parte ricorrente ha negato l'assoggettabilità a contribuzione dei compensi in esame sull'assunto che si trattava di indennità erogate a titolo risarcitorio per sollevare i corrispondenti dall'estero dall'onere delle maggiori spese cui costoro andavano inevitabilmente incontro per l'adibizione in località diverse dall'Italia e dunque esclusivamente in considerazione dei maggiori disagi e costi derivanti al lavoratore dal dover svolgere la prestazione all'estero.

Giòva allora osservare in limine che nel sistema positivo la norma fondamentale per la definizione della retribuzione utile alla determinazione dei contributi assicurativi e previdenziali è l'art. 12 l. 153/69, come modificato dall'art. 2 co 15 l. 335/'95 e dall'art. 6 dlgs 314/'97; allo stato della legislazione nazionale la retribuzione soggetta a contribuzione è dunque quella integrante un reddito da lavoro ovvero -come da novella- la retribuzione imponibile a fini fiscali, con esclusione di quegli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 12 cit. (quindi tfr e altre somme la cui erogazione ha titolo nella risoluzione del rapporto di lavoro, salva l'indennità sostitutiva del preavviso, i proventi erogati a titolo di risarcimento del danno, i premi di produttività, ecc.).

L'art. 48, co. 5 TU Irpef, espressamente richiamato dalla parte ricorrente al fine che qui interessa, stabilisce poi che le indennità per le trasferte o missioni all'estero concorrono a formare il reddito solo per la parte eccedente € 150.000 al giorno al netto delle spese di viaggio e trasporto, mentre in caso di rimborso delle spese di alloggio tale limite è ridotto di un terzo.

Ritiene questo Giudice che, alla luce della normativa indicata e tenuto conto degli insegnamenti della Sc in materia (da ultimo Cass. 3278/'04, 10399/95) non possano nutrirsi dubbi in ordine alla natura retributiva degli emolumenti oggetto di controversia.

Ed infatti, va premesso (Cass. 14470/'01, 12121/'02) che con riguardo al lavoro prestato all'estero si deve distinguere la trasferta vera e propria -la quale postula la predeterminazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente- e l'ipotesi in cui invece il lavoratore muta il luogo di lavoro con sospensione temporanea delle norme contrattuali e stipula di un contratto estero che regola il rapporto di distacco

Dunque per i giornalisti non è ravvisabile la trasferta quando l'attività è espletata stabilmente fuori sede, come oggetto di obbligazione primaria e autonoma del dipendente, con proporzionale pattuizione del compenso e per far fronte a esigenze aziendali non transitorie e contingenti, sibbene stabili e strutturate, essendosi invece in tal caso in presenza di un trasferimento, che prevede il mutamento definitivo del luogo di lavoro.

L'indennità di trasferimento si distingue poi dall'indennità di trasferta e dal rimborso spese, in quanto la seconda si aggiunge alla prima e va pagata a parte e costituisce una vera e propria rivalutazione della retribuzione; la prima ha natura retributiva quando è diretta a soddisfare un'esigenza di lavoro ed è rivolta ad adeguare la retribuzione, sia pure una tantum di fronte ai maggiori oneri del lavoratore e della sua famiglia connessi a legittime direttive del datore di lavoro.

Ebbene, nel caso di specie si evince dagli atti che due giornalisti - sono stati assunti direttamente per l'estero, mentre gli altri vi sono stati inviati stabilmente per congrui periodi di tempo, spesso anche prorogati ovvero con spostamenti da una sede estera all'altra senza soluzione di continuità, e ciò con specifiche lettere d'incarico nella quale era stata pattuita specificamente la voce "indennità di residenza".

Dunque, nel caso di specie non può operare il richiamo all'art. 48, come preteso dall'opponente, perché lì si ha riguardo all'ipotesi della trasferta, mentre qui si è in presenza di un vero e proprio trasferimento, per essere la prestazione lavorativa richiesta per far fronte ad esigenze strutturali di parte datoriale, non certo momentanee e occasionali.

A corroborare la conclusione che si è tratta va poi aggiunto che dalle buste paga in atti si evince che l'indennità menzionata era sottoposta a prelievo fiscale, operazione assolutamente estranea alla gestione delle erogazioni di natura risarcitoria.

Per di più l'Inpgi ha eccepito che dagli atti esaminati dagli ispettori è emerso che per i giornalisti in effettiva trasferta era desumibile dalle note spese il periodo di trasferta, la data di incarico e di rientro e il motivo della trasferta, cosa non verificatasi per i giornalisti interessati dal verbale di accertamento.

Ebbene, in parte qua è indubbio che il verbale ispettivo ha fede privilegiata, avendo gli ispettori riferito fatti da loro constatati all'esito dell'esame della documentazione vagliata, sicché sono evidenti le conseguenze sul piano probatorio e sulla rilevanza di tale emergenza istruttoria ai fini della composizione della presente controversia.

Le osservazioni fin qui condotte valgono, mutatis mutandis, anche con riguardo a gli altri fringe benefits (spese scolastiche, spese per utenze domestiche, spese assicurative della casa, biglietti aerei) pagati ai corrispondenti esteri.

In merito, vale solo ancora aggiungere -condividendo quanto osservato in memoria dall'INPS- che la asserita natura indennitaria di tali erogazioni risulta infirmata proprio dalla considerazione che parte datoriale già erogava una indennità di residenza, a proprio dire ristoratrice del maggior aggravio derivante al giornalista dall'adempimento della prestazione lavorativa all'estero.

Dunque, la pretesa natura non retributiva delle erogazioni descritte deve essere negata già alla luce di quanto confessato dal sole 24 Ore in ricorso e comunque deve esserlo in considerazioni delle superiori osservazioni e del fatto che nulla in senso contrario è stato comunque provato da parte ricorrente.

In ordine al quantum debeatur si osserva che l'Inpgi ha esplicitato i criteri in forza dei quali ha determinato in misura del 50% l'importo da sottoporre a contribuzione i canoni di locazione degli appartamenti utilizzati promiscuamente ad uso abitazione e ufficio, misura peraltro oggetto di richiesta di applicazione da parte del Sole 24 ore in sede di ricorso amministrativo.

Gli importi di tutte le erogazioni che qui rilevano risultano poi acclarati nel verbale ispettivo; questo atto in parte qua è munito indubbiamente di fede privilegiata, in quanto certifica un fatto oggetto di diretto accertamento da parte dell'ispettore rogante, pubblico ufficiale; in ogni caso gli importi non sono stati contestati ex adverso.

È pertanto dovuta la somma di € 545.952,34 per contributi, € 635.658,22 per sanzioni civili, € 28.607,54 a titolo di contributi Fondo Integrativo e relativa addizionale, € 29.399,45 a titolo di sanzioni per fondo integrativo, oltre ulteriori sanzioni fino al saldo effettivo.

Punto C del verbale (trattamento di trasferta per lavoratore).

Richiamate tutte le superiori osservazioni in punto di trasferimento e trasferta, va posto in evidenza che le emergenze istruttorie hanno univocamente dimostrato che il giornalista non lavorava a Roma, ma stabilmente a Milano.

Determinanti nel senso qui scelto sono state le dichiarazioni rese dal procuratore speciale della opponente in sede di libero interrogatorio, il quale ha riferito che il "a Milano rappresentava un supporto per il settore Finanza e Mercati, in quanto il settore era di prestigio e la professionalità del i avrebbe appunto potuto costituire un bel supporto. Non vi era comunque una posizione vacante. ...": ciò implica con ogni chiarezza che la scelta imprenditoriale operata era stata dettata non da esigenze contingenti -tant'è che non vi erano

posizioni vacanti da coprire ovvero punte di produttività cui far fronte ovvero particolari contingenze di mercato tali da far prospettare l'opportunità della pubblicazione di pezzi più mirati ovvero più frequenti-, ma da una specifica e ponderata modalità organizzativa che doveva costituire la normalità nell'esercizio dell'impresa della ricorrente -posto che l'obiettivo perseguito era quello della strutturazione del servizio finanza e mercati in modo - ancora- più robusto e accreditato.

Per infirmare la validità processuale della conclusione cui è addivenuto l'ufficio non varrebbe peraltro questionare sul valore confessorio o meno delle dichiarazioni in esame; ed infatti, vi è da dire, in linea con la giurisprudenza della S.C., che nel rito del lavoro le modalità di assunzione dell'interrogatorio libero e la centralità che tale istituto riveste nel sistema di un processo orale fanno sì che esso non può essere considerato, come nel rito ordinario, alla stregua di uno strumento sussidiario per pervenire ad una decisione fondata sul prudente apprezzamento in luogo che su regole legali, o ancor più come mezzo complementare di convincimento atto a consentire la valutazione del materiale già raccolto, ma fanno sì che le risposte rese dalle parti possono essere utilizzate liberamente dal giudice come elementi di convincimento, così da poter essere addirittura anche fonte unica di convincimento (Cass. 4685/'02).

Nondimeno, la circostanza che la posizione del [redacted] nella redazione di Roma fosse stata formalmente conservata non muta la sostanza delle cose, posto che all'esito della svolta istruttoria è emerso senza tema di smentita che il suddetto giornalista non era presente nella redazione romana con modalità tali da potersi considerare effettivamente inserito nella struttura aziendale della redazione: basti pensare che i colleghi di Roma, in sostanza, non lo conoscevano (cfr. deposizione testi U [redacted] comunque anche

In ogni caso parte opponente non ha fornito la prove del contrario -ad esempio producendo lettere di incarico ad hoc- e la circostanza, sostenuta in ricorso per avvalorare la tesi qui avversata (pag. 8), che il lavoratore non abbia impugnato il provvedimento datoriale sotteso alla descritta organizzazione aziendale non depone certo nel senso sperato: ed infatti, anche solo sulla scorta di meri argomenti logici, nulla esclude che il lavoratore avesse comunque interesse a che la prestazione lavorativa dovuta fosse adempiuta in ragione di tali modalità organizzativa, con le evidenti conseguenze per quanto qui interessa.

In ordine al quantum, valgono le osservazioni sopra svolte.

Sono pertanto dovute le somme di € 36.386,90 per contributi, € 37.604,82 a titolo di sanzioni civili, € 2.054,02 a titolo di contributi Fondo integrativo €1.781,72 a titolo di relative sanzioni civili.

Punto D del verbale (telefoni cellulari).

Su tale punto del verbale di accertamento non vi è stata alcuna contestazione in ricorso, con conseguente estraneità degli esiti degli accertamenti ispettivi dalla presente controversia.

Punto E del verbale (fiscalizzazione oneri sociali).

Su tale punto del verbale di accertamento la richiesta di parte ricorrente è stata formulata in termini di rideterminazione della contribuzione fiscalizzata in esito all'accoglimento delle altre precedenti richieste.

Il mancato accoglimento delle stesse, alla luce delle superiori osservazioni, esclude la possibilità della sperata pronuncia sul punto.

Punto F del verbale (lavoratrice .

L'INPGI ha ritenuto che la lavoratrice _____ i, indicata da parte datoriale come collaboratrice autonoma, fosse di fatto legata a Il Sole 24 ore da un rapporto di lavoro inquadrabile nell'art. 12 del ccnlg.

Tale fattispecie ha riguardo al corrispondente che, pur non risultando collegato in maniera stabile con una redazione, soddisfa comunque l'esigenza informativa relativa ad una zona specifica.

Rammentato che, come insegna autorevolmente la SC, l'individuazione del lavoro giornalistico di tipo subordinato è già di per sé difficile, stante la natura prettamente intellettuale dell'oggetto della prestazione dovuta dal lavoratore, è allora di immediata percezione che, se il tipo astratto di riferimento nella controversia che ci occupa è quello sopra indicato, caratterizzato da un notevole affievolimento del vincolo di subordinazione, diventa ancor più inadeguato il ricorso agli indici esemplificati dalla giurisprudenza di legittimità per connotare ordinariamente il rapporto di lavoro inter partes in termini di subordinazione, sì da distinguerlo dalla diversa ipotesi di lavoro autonomo, invocata dalla ricorrente per qualificare il contratto che qui interessa.

Così stando le cose, è allora chiaro che la soluzione del problema in esame è possibile se si ha riguardo ai caratteri basilari che distinguono a monte la prestazione autonoma da quella subordinata, dunque verificando se di fatto il prestatore di lavoro è tenuto ad assicurare un opus -quindi un risultato predefinito- ovvero esclusivamente le operae -quindi i mezzi per consentire all'altro contraente di realizzare l'oggetto della sua impresa.

Più in particolare, è allora chiaro che la riconducibilità della fattispecie concreta nel tipo preteso dall'INPGI piuttosto che in quello indicato da parte ricorrente presuppone l'individuazione in essa di caratteri tali per cui la prestazione lavorativa della era integrata non dalla mera realizzazione di un articolo giornalistico impermeabile ad ogni intervento del committente, diverso da mere indicazioni di massima, sibbene dalla messa a disposizione, da parte della stessa, della propria attività, genericamente finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, sì da consentire a parte datoriale di essere sempre aggiornata, anche a livello locale, sugli accadimenti e sulle notizie da fornire poi ai propri lettori.

Ebbene, nel caso che ci occupa è emerso dalla svolta istruttoria che la era sostanzialmente la unica corrispondente dalla Sicilia e che lavorava per il settimanale Edilizia e Territorio; si è avuto modo di appurare che la stessa scriveva pezzi su temi indicatigli dalla redazione del giornale, contenendoli nella lunghezza e comunque conformandoli alle istruzioni impartite dalla detta redazione; è altresì emerso che quando la non era disponibile, perché in ferie o per motivi analoghi, non venivano pubblicati articoli dalla Sicilia (testi

Se ne ricava che la prestazione lavorativa della era non solo assidua, ma addirittura sistematica e stabilmente integrata nell'organizzazione redazionale, nonché che era conformata intrinsecamente dalle direttive impartite da parte datoriale.

Effettivamente quindi si è in presenza di una fattispecie riconducibile alla previsione dell'art. 12 conlg citato, con la conseguenza che è fondata la pretesa dell'INPGI di vedersi corrispondere dall'odierna ricorrente la contribuzione sui compensi pagati alla nel periodo dedotto in giudizio settembre '97 - aprile '01.

Sul quantum debeatur a tal titolo non sono stati sollevate censure di alcun genere nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con le evidenti conseguenze indicate da Cass. 775/03, 1562/03, 5526/'02, 761/'02.

Sanzioni.

Ritiene questo Giudice che alla fattispecie in esame non sia applicabile il regime sanzionatorio disciplinato dall'art. 116 l. 388/00, come invece preteso in ricorso.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 4 co 6 bis dl 79/97, convertito nella l. 140/97, la materia in parola è riservata all'autonomia dell'Istituto in quanto ente previdenziale privatizzato.

La circostanza che l'INPGI gestisca una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti non è del resto idonea ad infirmare la lettura offerta: ed infatti alla stregua del quadro normativo posta dal dl g 50 9/94 e dalla l. 79/97, si è vince che il Legislatore ha

demandato all'autonomia degli enti privatizzati non solo l'autorganizzazione, ma anche il potere di modificare il sistema legislativo che riguarda la gestione del settore previdenziale ad essi relativo, sicchè ogni intervento in materia di contributi e sanzioni nell'ambito della legislazione statale non necessita di alcuna apposita previsione che ne eccettui l'applicazione agli enti privatizzati.

Parimenti non rileva il fatto che l'INPGI gestisca una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva di quella prevista dall'INPS per la generalità dei lavoratori dipendenti; ed invero, a seguito della privatizzazione, l'ente resistente ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile e deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (art. 2 co. 1 e 2 dlgs 509/94) e per la concreta realizzazione di tale fine il legislatore ha appunto attribuito all'Istituto il potere di incidere sia sulle aliquote contributive che di prevedere il regime sanzionatorio per inadempienze contributive.

Ne deriva che, in sede di adozione delle delibere in materia, l'Istituto è tenuto non a valutare le esigenze di altri enti con funzioni simili, ma solo a valutare complessivamente quali siano le risorse disponibili e le spese da sostenere.

Né il principio di coordinamento tra il sistema previdenziale dell'INPGI e quello posto dal regime proprio della previdenza sociale obbligatoria generale e sostitutiva, indicato nell'art. 76 l. 388/00, può essere letto nel senso che l'Istituto non possa adeguare alle proprie esigenze il regime sanzionatorio per le inadempienze contributive.

Ed infatti, alla luce delle superiori premesse, è evidente che tale principio integra quello di autonomia, quale limite che non consente all'Istituto di prescindere del tutto dal sistema generale della previdenza sociale -che è però ad antitetica impronta pubblica-, con cui deve solo -appunto per tale ragione solo -tendenzialmente armonizzarsi e raccordarsi.

L'accordo tra Fieg e Fnsi del 5.5.'04, con cui è stato concordato il recepimento del regime sanzionatorio conforme al dettato dell'art. 116 cit., non può infine costituire dato che sconfessa le conclusioni cui si è addivenuti, in ragione del fatto che la delibera INPGI che lo ha recepito non risulta ancora approvata Ministero del Tesoro ex art. 3 co. 2 dlgs 509 cit.

Tanto acclarato, va poi affermato che nel caso di specie si versa in ipotesi di evasione contributiva quale disciplinata dall'art. 1 co. 217 lett. b dell'art. 662/96, vertendosi in ipotesi di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

Il quantum debeatur per il titolo in parola non è stato oggetto di alcuna puntuale doglianza, con le conseguenze altrove sopra descritte.

Alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico della parte ~~resistente~~ *ricorrente* *g* secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Roma, 10.1.'05

IL GIUDICE